

Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal *decreto fiscale* collegato alla Legge di Bilancio 2017 ([D.L. n. 193/2016 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923](#)) in materia di versamenti IVA. Con la [risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017](#), infatti, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del **saldo IVA al 30 giugno**, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Differimento ad ampio raggio

Possono versare l'IVA oltre il 16 marzo **anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare**. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% **soltanto alla parte del debito non compensata**. Salva anche l'opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest'ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, **l'incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all'importo effettivamente da versare al netto della compensazione.** *(Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)*

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – **[Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)**